

del 2 novembre 2024



L'abolizione dell'abuso d'ufficio al vaglio della Corte Costituzionale

In relazione alla recente abrogazione dell'abuso d'ufficio il Tribunale di Firenze ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. b) della Legge 9 agosto 2024, n. 114 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto 2024, ed entrata in vigore il 25 agosto 2024) nella parte in cui abroga l'art. 323 c.p., per violazione degli articoli 97, 11 e 117, comma 1, Cost. (in relazione agli obblighi discendenti dagli artt. 7, comma 4, 19 e 65, comma 1, della Convenzione delle Nazioni Unite del 2003 contro la corruzione

– cd. Convenzione di Merida – adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, oggetto di ratifica ed esecuzione in Italia con legge 3 agosto 2009, n.116).

Il punto dirimente della decisione del Tribunale è il rischio di un eccessivo indebolimento della legislazione per la lotta alla corruzione.

Detto rischio era stato già segnalato dalla Commissione europea all'interno della sua Relazione annuale sullo Stato di diritto per il 2024, ove emerge che la fattispecie dell'abuso d'ufficio rappresentava un presidio della lotta alla corruzione, essendo un reato-spia capace di portare sotto la lente di ingrandimento condotte suscettibili di arrecare danno all'efficiente e regolare svolgimento dell'azione amministrativa.

Il giudice rimettente partendo dalla considerazione che la Consulta, in più occasioni, ha chiarito quali fossero i margini del sindacato di legittimità costituzionale su norme penali di favore, ha ricordato che la giurisprudenza Costituzionale non esclude a priori il sindacato costituzionale su norme penali favorevoli, ammettendolo quando:

- si tratti di evitare la creazione di “zone franche”, ossia quando il legislatore introduca norme in contrasto con il principio di uguaglianza (articolo 3 Cost.), in forza delle quali venga esclusa la rilevanza penale di una determinata classe di condotte;
- quando il giudizio di legittimità riguardi il corretto esercizio del potere legislativo;
- quando si rilevi il contrasto con obblighi internazionali rilevanti ai sensi dell'art. 11 o dell'art.117, primo comma, della costituzione.

Nel caso che ci occupa, l'abrogazione dell'abuso d'ufficio contravverrebbe agli obblighi derivanti dalla c.d. Convenzione di Merida, la quale, all'articolo 19, prevede l'obbligo, in capo agli Stati firmatari, di introdurre fattispecie penali che sanzionino l'abuso di potere commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni.

La cogenza di detta disposizione si desume dalla lettura del documento di “interpretazione autentica” della Convenzione stessa (*Legislative Guide for the implementation of United Nations Convention against corruption*) il quale chiarisce che, in linea di massima, la Convenzione richiede agli Stati firmatari di criminalizzare le diverse condotte riconducibili al fenomeno della corruzione, prendendo in considerazione non solo le forme più tradizionali di corruzione ma anche tutte quelle condotte propedeutiche come l'ostruzione della giustizia, il traffico di influenze e, appunto, l'abuso d'ufficio.

Secondo il Tribunale di Firenze, poiché l'ordinamento italiano già corrispondeva al contenuto della Convenzione al tempo della sua ratifica, prevedendo una vasta gamma di reati contro la P.A., l'unico effetto discendente dagli obblighi internazionali assunti consisteva in un obbligo di mantenimento o, al più, rafforzamento della tutela penale già esistente.

Per tali ragioni l'abrogazione l'articolo 323 c.p. sarebbe in contraddizione con gli impegni assunti a livello internazionale, anche alla luce dell'eliminazione della modifica di altri reati-spia quali il traffico di influenze illecite destinato ad avere un ambito di applicazione assai più ristretto rispetto al passato.

Complessivamente, il mutato assetto dei reati contro la P.A., secondo il Giudice a quo, anche alla luce della mancata introduzione, a bilanciamento, di misure amministrative di contrasto alla corruzione determinerebbe la violazione dell'articolo 97 Cost. (secondo parametro di legittimità costituzionale individuato dal Tribunale di Firenze).

Per tutte queste ragioni, il Tribunale di Firenze ha concluso affermando che *“In definitiva, la scelta legislativa di abrogazione del delitto di cui all'art. 323 c.p. non pare riconducibile ad un legittimo esercizio della discrezionalità del legislatore, ma si prospetta come arbitraria, atteso che:*

da un lato, non si è tenuto di conto che le ragioni poste a sostegno della spinta riformatrice (la c.d. “paura della firma” o “burocrazia difensiva”) erano di fatto venute meno (sopravvivendo, forse, solo sul piano, del tutto irrilevante, soggettivo e psicologico di singoli funzionari) in ragione delle recenti riforme e del successivo (ed ormai consolidato)

orientamento giurisprudenziale di legittimità e dei principi enunciati dalla Corte costituzionale; dall'altro lato, non appare adeguatamente ponderato (e men che meno contenuto o neutralizzato) l'effetto dirompente che può avere la riforma, per il venir meno dell'effetto general-preventivo spiegato dalla presenza nell'ordinamento di una norma di chiusura che -seppur ormai relegata ad operare in casi eccezionali di particolare ed obiettiva gravità- evitava il dilagare di condotte dolosamente arbitrarie e lasciava ai cittadini uno strumento attraverso cui ricorrere alla magistratura.”.

Adesso non resta che attendere la pronuncia del Giudice delle leggi.

Impiego di personale sanitario nei servizi di scorta connessi al rimpatrio di immigrati. Richiesta chiarimenti

Riportiamo il testo della nota inviata dall'Ufficio per le Relazioni Sindacali il 2 ottobre, in risposta alla richiesta di chiarimenti pubblicata su questo notiziario il **18 maggio 2024**:

“.. I funzionari medici della Polizia di Stato, in relazione alle esigenze di servizio e limitatamente alle proprie attribuzioni, ben delineate all'art. 44 del D. Lgs. 5.10.2000, n. 334, possono essere impiegati in operazioni di polizia fra le quali è possibile includere l'assistenza sanitaria prestata durante i servizi di scorta per il rimpatrio degli immigrati.

Al riguardo, è stato evidenziato che il dispositivo sanitario, durante tali servizi, tutela l'integrità psicofisica sia del personale della Polizia di Stato sia delle persone destinatarie di un provvedimento di espulsione, non potendo, in alcun caso, esimersi dall'intervenire per prestare soccorso, conformemente ai propri doveri deontologici, morali e giuridici, come anche disposto dall'art. 593 del Codice Penale.

D'altronde, sussiste in capo al medico, abilitato all'esercizio della professione a prescindere dal conseguimento di una determinata specializzazione, l'obbligo di intervento, così come codificato anche dal Codice di Deontologia Medica che all'art. 8 precisa che: «il medico in caso di urgenza, indipendentemente dalla sua abituale attività, deve prestare soccorso e comunque attivarsi tempestivamente per assicurare idonea assistenza».

Per quanto attiene agli eventuali profili di responsabilità del medico che presta soccorso durante i servizi di scorta ed alla tutela giuridica del personale impiegato, il Manuale di sicurezza ICAO (Organizzazione internazionale dell'aviazione civile) ed il Programma Nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile, di cui, in base alla normativa europea, ogni Stato membro dell'Unione deve dotarsi, prevedono che il comandante si avvalga degli operatori di scorta delle persone da rimpatriare, fino a destinazione. Il citato Programma Nazionale, nell'allegato 4F "Procedura per il trasporto di passeggeri inammissibili, deportati e tradotti", stabilisce che il caposorta decida, previa informativa al comandante, l'uso di mezzi di contenzione in caso di necessità.

La Convenzione di Tokyo, sottoscritta dall'Italia il 14 settembre 1963 e recepita nel nostro ordinamento con legge 1 1 giugno 1967, 11.468, attribuisce al comandante di bordo il potere di usare misure coercitive per preservare la sicurezza dell'aeromobile, delle persone e delle cose trasportate e per mantenere l'ordine e la disciplina a bordo, avvalendosi dell'assistenza dei passeggeri che, peraltro, possono anche autonomamente adottare misure immediatamente necessarie con le stesse finalità di garantire i necessari profili di sicurezza.

L'allegato alla Decisione del Consiglio 2004/573/CE del 29 aprile 2004 "Orientamenti comuni sulle disposizioni di sicurezza applicabili all'allontanamento congiunto per via aerea", relativo all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti sul territorio di uno degli Stati membri, prevede che il responsabile dell'operazione di rimpatrio (il capo scorta), con o sotto la direzione del capitano di volo, in caso di incidente a bordo, assuma il comando operativo per ristabilire l'ordine.

La stessa direttiva stabilisce che, nei confronti di coloro che si oppongono al rimpatrio, nel rispetto dei diritti individuali, possono essere adottate misure coercitive proporzionate, non eccedenti rispetto ad un uso ragionevole della forza e che preservino la dignità e l'integrità fisica del rimpatriando.

Con riferimento ai possibili profili di responsabilità anche penale per fatti commessi durante le operazioni di rimpatrio, la disciplina in vigore non può trovare deroghe ed eccezioni.

La stessa inderogabilità della normativa vigente vale in ordine alla giurisdizione penale, disciplinata, nel caso di specie, dal combinato disposto degli artt. 4 e 6 del codice penale, art. 4 del codice della navigazione e art. 3 della convenzione di Tokyo che enucleano il principio della territorialità, nonché dell'art. 4 della convenzione di Tokyo ai sensi del quale uno Stato contraente che non sia quello di immatricolazione può, comunque, rivendicare la propria giurisdizione in presenza di reati commessi in danno di un proprio cittadino.

In merito alla possibilità di delegare l'assistenza sanitaria durante i voli di rimpatrio ai medici del S.S.N., come auspicato dal Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, la citata Direzione Centrale di Sanità ha ritenuto di poter concordare, in linea teorica, con tale proposta, ma esclusivamente in ragione della ben nota e rilevante contrazione del numero di funzionari medici della Polizia di Stato dovuta all'insufficiente ingresso di professionisti a fronte del collocamento in quiescenza per limiti di età di numerosi medici, e non già per assicurare "una maggiore tutela delle persone sottoposte alle misure di rimpatrio e [] un innalzamento delle garanzie previste non potendo in alcun modo la presenza del funzionario medico della Polizia di Stato ridurre la tutela dell'integrità psicofisica e della dignità dei rimpatriandi.

A riprova di quanto affermato, è stato rilevato che non sono stati registrati eventi di particolare gravità per i quali non sia stato prestato il dovuto soccorso durante gli ultimi 318 servizi di scorta per il rimpatrio di stranieri a mezzo aeromobile, svolti dal 1 0 gennaio 2022 al decorso mese di luglio.

Nella quasi totalità dei casi, il nulla osta sanitario al rimpatrio viene espresso dal medico. Nella quasi totalità dei casi, il nulla osta sanitario al rimpatrio viene espresso dal medico responsabile del Centro di Permanenza per il Rimpatrio (C.P.R.), che è tenuto altresì a predisporre, per ogni straniero presente nel Centro, una scheda sanitaria, ove sono

indicate «l'esito delle visite effettuate, le eventuali prescrizioni e l'esito delle cure prestate», da rilasciarsi in copia all'interessato al momento dell'uscita dal C.P.R. (trasferimento, ricovero, rimpatrio, ecc.), come previsto dal Decreto del Ministro dell'Interno n. 12700 del 20.10.2014, con il quale è stato approvato il «Regolamento recante: "Criteri per l'organizzazione e la gestione dei Centri di identificazione ed espulsione previsti dall'articolo 14 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni Nei casi in cui i cittadini stranieri da espatriare siano affetti da infermità, l'idoneità al trasporto con mezzo aereo viene valutata dal funzionario medico della Polizia di Stato, compilando la scheda "fit to travel", come indicato dalle Linee Guida Frontex 2016, nelle quali, peraltro, non è prevista la valutazione della più complessa idoneità al rientro nel Paese di origine, la cosiddetta "fit to return" auspicata esclusivamente dal Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale nel Rapporto citato.

Con riferimento, infine, ai farmaci ed ai presidi sanitari necessari nel corso del servizio, la stessa Direzione Centrale ha rilevato che non possa essere predisposto un mero elenco standardizzato delle dotazioni da inserire nella "medical bag", potendo essere variegate le situazioni che richiedono un intervento di soccorso e svariate le competenze dei funzionari medici della Polizia di Stato impegnati nell'assistenza sanitaria ai servizi di scorta connessi al rimpatrio dei cittadini stranieri..."

Domicilio digitale speciale per le notifiche fiscali: nuovo servizio online

L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione, nell'area riservata del suo sito web, un nuovo servizio per la comunicazione, revoca o variazione del proprio domicilio digitale speciale.

Il domicilio digitale speciale è un indirizzo elettronico, riservato alle persone fisiche o a professionisti ed enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione a un albo, eletto presso un servizio di posta elettronica certificata, presso il quale ricevere atti, avvisi e provvedimenti che per legge devono essere notificati, o gli atti e le comunicazioni per i quali la legge non prescrive la notificazione.

Il servizio ha la funzione di consentire ai soggetti senza obbligo di PEC la scelta e la comunicazione al Fisco di un domicilio digitale speciale per ricevere atti e notifiche formali.

Il provvedimento direttoriale del 7 ottobre 2024, fornisce le istruzioni sul nuovo servizio, che permette di scegliere, validare il proprio domicilio digitale d'elezione ed anche intervenire successivamente, ad esempio in caso di revoca o di variazione, nel caso sia stato già comunicato per la notifica degli atti tramite i servizi telematici dell'Agenzia.

Tale domicilio speciale sarà utilizzato dall'Agenzia delle Entrate per la notifica dei propri atti e l'invio di proprie comunicazioni anche se è presente un diverso domicilio digitale nell'INAD.

Per attivarlo l'utente dovrà andare nell'area riservata del portale del Fisco, inserire il proprio domicilio digitale e poi aspettare un codice di validazione (per verificare l'esistenza e l'effettiva disponibilità della casella da parte del richiedente) da inserire nella procedura per validare l'indirizzo. Ci sono anche funzionalità per comunicare variazioni o revoche.

Non è possibile scegliere come domicilio digitale un indirizzo PEC già registrato da un altro utente. Si può, invece, scegliere una PEC di cui non si abbia la titolarità, e in questo caso tutti gli atti che arrivano sono comunque da considerarsi validi.

Nei casi di elezione di un domicilio digitale speciale presso un indirizzo PEC di cui non si abbia la titolarità, si legge nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, la notifica effettuata presso quell'indirizzo sarà comunque pienamente valida e colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate.

Visite fiscali INPS e certificati di malattia su AppIO

Con il [messaggio n. 3337 del 9 ottobre 2024](#) l'INPS rappresenta che, grazie a un accordo con PagoPA S.p.A., offre nuovi servizi ai cittadini attraverso l'App IO, applicazione che facilita l'accesso a vari servizi pubblici mediante identità digitali come SPID, CIE 3.0, CNS o eIDAS. Questi nuovi servizi includono la gestione delle certificazioni di malattia e delle visite mediche di controllo, con particolare attenzione ai lavoratori pubblici e privati.

L'integrazione dell'INPS con l'App IO rientra nel più ampio piano di innovazione digitale sostenuto dal PNRR.

L'obiettivo è semplificare le comunicazioni tra l'INPS e i cittadini, migliorando l'accessibilità e la trasparenza.

L'iniziativa rientra nell'ambito del Progetto di innovazione digitale previsto dal PNRR, attuato grazie a un accordo tra INPS e PagoPA per potenziare i servizi offerti attraverso App IO.

Uno dei principali servizi introdotti riguarda le comunicazioni sui certificati telematici di malattia.

Quando un lavoratore pubblico o privato presenta un certificato di malattia, la comunicazione al datore di lavoro avviene in tempo reale tramite PEC.

Ora attraverso l'AppIO, ma anche tramite l'app INPS Mobile e l'area riservata MyINPS il lavoratore riceve una notifica che conferma la ricezione del certificato, con l'indicazione del Protocollo Unico del Certificato (PUC). In seguito, viene invitato a verificare la correttezza dei dati riportati accedendo al servizio Consultazione dei certificati di malattia telematici presente sul sito dell'INPS.

L'accesso al servizio è semplice e richiede l'autenticazione tramite SPID, CIE 3.0, CNS o eIDAS.

Questo strumento permette al lavoratore di consultare i dettagli del certificato e di segnalare eventuali errori o discrepanze. La comunicazione relativa al certificato rimane visibile nell'area riservata del sito MyINPS per 60 giorni, garantendo un accesso facilitato e continuo alle informazioni.

Un altro servizio di rilievo riguarda le notifiche relative alle visite mediche di controllo. In caso di una visita fiscale effettuata per verificare lo stato di salute del lavoratore in malattia, una notifica viene inviata al lavoratore attraverso l'App IO e gli altri canali digitali dell'INPS. Questa notifica contiene il link per accedere allo Sportello del cittadino per le visite mediche di controllo, dove il lavoratore può consultare l'esito della visita. Per quanto riguarda le visite mediche di controllo, inoltre, ai lavoratori registrati su "MyINPS" viene inviata una comunicazione dell'avvenuta visita, con la possibilità di consultarne l'esito accedendo allo "Sportello del cittadino per le visite mediche di controllo".

In caso di assenza o irreperibilità, invece, viene inviata una comunicazione che invita a contattare la struttura territoriale dell'INPS di competenza. Le comunicazioni restano comunque visibili nell'area riservata "MyINPS" per 60 giorni.

L'introduzione di questi nuovi servizi sull'App IO porta con sé una serie di vantaggi per i lavoratori e l'amministrazione pubblica. In primo luogo, la digitalizzazione dei processi semplifica la gestione delle certificazioni e delle visite mediche, riducendo il rischio di errori e migliorando l'efficienza del sistema. I lavoratori non devono più preoccuparsi di monitorare manualmente lo stato dei propri certificati, poiché ricevono notifiche in tempo reale direttamente sui loro dispositivi mobili.

Inoltre, il sistema migliora la trasparenza, offrendo ai lavoratori un facile accesso ai propri dati e promuovendo una maggiore consapevolezza sui processi legati alla malattia. Anche l'INPS beneficia di questa integrazione, riducendo il carico amministrativo e migliorando la tempestività delle comunicazioni.

L'attivazione dei nuovi servizi INPS tramite l'AppIO rappresenta un passo avanti significativo nella digitalizzazione dei processi legati alla malattia e alle visite mediche di controllo.

Grazie a questa integrazione, i lavoratori pubblici e privati possono ora ricevere notifiche in tempo reale, verificare i propri certificati e accedere facilmente ai servizi dell'INPS. Questa innovazione non solo semplifica le procedure per i cittadini, ma rende l'intero sistema più trasparente ed efficiente, garantendo una migliore gestione delle pratiche sanitarie.

Per quanto riguarda i lavoratori della Polizia di Stato, che muniti dell'app IO vorranno accedere al servizio con le previste credenziali, la mancata attivazione della procedura di trasmissione telematica dei certificati di malattia e l'incerta applicazione delle procedure relative alla competenza del polo unico INPS per l'effettuazione delle visite di controllo rende, di fatto, problematica l'applicazione di questo progetto di innovazione digitale previsto dal PNRR.

Così tra arretratezze, ritardi e problemi logistici la digitalizzazione dei procedimenti sembra non avere molto appeal per il Dipartimento della P.S. dove prevale l'idea di un medioevo digitale che ostacola l'emancipazione dei diritti eludendo l'esigenza di accrescere la speditezza e soprattutto la trasparenza dei procedimenti amministrativi che riguardano la gestione delle risorse umane.

Trasporto disabili e rimborso spese

Un nostro lettore con un parente disabile a carico chiede se rientra nei suoi diritti la richiesta di rimborso per un trasporto in ambulanza della persona assistita.

Generalmente i trasporti in ambulanza per situazioni urgenti o per pazienti impediti che devono recarsi a trattamenti medici periodici come dialisi, radioterapia o chemioterapia o per trasferimenti non urgenti per visite o esami specifici e per pazienti che non possono utilizzare altri mezzi di trasporto, per motivi medici certificati sono assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale.

Per richiedere il rimborso delle spese di trasporto in ambulanza, occorre la certificazione medica che attesti la necessità del trasporto in ambulanza per motivi di salute, la copia del certificato che attesta la percentuale di invalidità al 100%, la fattura dettagliata del servizio di ambulanza fornito, che includa il costo e la descrizione del trasporto (alcune ASL o enti richiedono una dichiarazione da parte del servizio di trasporto che specifichi il tipo di trasporto, il tragitto percorso e le ragioni dell'utilizzo dell'ambulanza).

Alcuni enti potrebbero richiedere ulteriore documentazione, come una dichiarazione di non copertura delle spese da parte di assicurazioni o altre forme di supporto.

Le ASL dispongono di modulo specifico per la richiesta di rimborso delle spese di trasporto sanitario, disponibile presso gli uffici o sul sito web.

Le spese sostenute per il trasporto in ambulanza, se supportate da idonea documentazione, sono anche detraibili nella dichiarazione dei redditi come spese sanitarie in sede di compilazione del modello 730 o nel modello Redditi PF, conservando tutte le ricevute e i certificati medici necessari.

Diversamente, in caso di esenzione dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (no tax area), sarebbe preferibile rivolgersi a un'associazione di tutela dei diritti dei disabili, dove si potrà probabilmente avere supporto in relazione alla specifica situazione familiare.

Stretta sulla pirateria televisiva

La pirateria televisiva consiste nella visione illegale e a basso prezzo, dei contenuti streaming forniti da aziende come DAZN, Sky, Netflix o Disney+, attraverso l'IPTV (Internet Protocol Television).

Oggi la visione di contenuti pirata è diventata più rischiosa poiché tra l'individuazione di un sito pirata e la sua chiusura, grazie alla nuova piattaforma antipirateria sviluppata dall'AGCOM, sono sufficienti solo 30 minuti e tutti gli utenti che lo sfruttano possono venire identificati e ricevere pesanti multe.

Il sistema di elusione si basa su un decoder, che consente l'accesso illegale a contenuti televisivi su piattaforme a pagamento, spendendo una frazione del costo previsto e senza abbonarsi agli stessi.

In pratica, chi trasmette contenuti illegali si abbona ai servizi in questione, per poi inviare questi contenuti a un dispositivo chiamato encoder, che lo rende compatibile con il sistema IPTV.

A questo punto il contenuto è mandato su un server, generalmente all'estero, e caricato su un sito. Gli utenti che vogliono vedere quel contenuto pirata accederanno al sito pagando un prezzo decisamente inferiore a quello convenuto per gli abbonati e potranno vederlo sul loro TV.

La legge 14 luglio 2023, n. 93 prevede sanzioni sia per chi trasmette sia per chi fruisce di contenuti pirata.

La legge prevede altresì nuovi poteri all'AGCOM che ha creato una piattaforma per segnalare le trasmissioni illegali e farle chiudere dagli operatori di rete entro 30 minuti.

L'utente che accede a contenuti pirata rischia una sanzione amministrativa che parte da 154 euro e che arriva a 5.000 euro per chi usufruisce di "quantità notevoli di opere o materiali protetti" o in recidiva. A chi guarda i contenuti non vengono applicate pene detentive mentre chi trasmette i contenuti rischia da sei mesi a tre anni di reclusione.

La piattaforma Piracy Shield, di proprietà dell'AGCOM, consente, dal 1° febbraio 2024, ai detentori dei diritti d'autore, di segnalare eventuali violazioni a seguito delle quali sarà possibile bloccare gli indirizzi IP impiegati per diffondere i contenuti e oscurare il sito che trasmette contenuti pirata entro 30 minuti dalla segnalazione del titolare.

Inoltre, dal 12 marzo 2024 la Guardia di Finanza e la Procura di Roma hanno firmato un accordo che consente di incrociare i dati per identificare i responsabili dei reati. E inviare le multe, senza bisogno di richieste di autorizzazioni per indagare. Il ricavato delle sanzioni andrà al Ministero della Giustizia per finanziare la lotta alla pirateria.

www.sagifin.com

il prestito è **sf sagifin** finanziamenti

Convenzione ESCLUSIVA

Numero Verde **800-199-677** Servizio gratuito

SOGNA **FINANZIA** REALIZZA

Scrivici **327 05 65 645** Servizio gratuito

Agencia in Italia Finanzia sulla base del regolamento dell'OCM n° 471/2011 - P.M.A. 2012/1827/13 regola su un rapporto con l'istituto di riferimento con Denominazione Partito S.p.A. - Interv. in cui il Parlamento interviene in materia di art. 139 T.U.B. n. 101) e sul 1° Contratto di cui il Parlamento interviene per svolgere attività di sviluppo del prestito, con la definizione dei relativi rapporti conosciuti in ogni altro ambito, al fine di assicurare la sostenibilità dell'attività.

MySIULP
IL TUO SINDACATO SEMPRE CON TE

ANDROID APP ON **Google play**

Download on the **App Store**

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 44/2024 del 2 Novembre 2024

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 - email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123